



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Art. 1 DENOMINAZIONE

UNINTERMEDIARI è titolare del marchio, costituito dalla “denominazione” UNINTERMEDIARI Associazione Professionale Intermediari Aziendali e del relativo simbolo.

Il comma 2 dell'art. 5 della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate prevede che le associazioni possano autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento alle iscrizioni all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi. Per la gestione del marchio suddetto sarà necessario inviare per iscritto una richiesta alla presidenza dell'associazione a cui il marchio fa riferimento. Il marchio di cui sopra dovrà essere sempre associato al nome del intermediario aziendale, dei titoli relativi agli incarichi associativi e non può essere utilizzato separatamente da esso; in caso di studio professionale non iscritto alla UNINTERMEDIARI, il marchio può essere utilizzato unicamente in riferimento al socio iscritto in modo da non generare la convenzione che lo stesso sia riferito anche agli altri soci che non lo possono utilizzare o alla studio stesso.

ART. 2 (FINALITÀ)

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di un marchio collettivo da parte di soggetti iscritti ad UNINTERMEDIARI, che svolgono l'attività di INTERMEDIARI AZIENDALI CONSULENTI IN OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA. L'iniziativa di concessione del marchio è finalizzata a garantire un migliore coinvolgimento degli intermediari aziendali nei processi di qualificazione professionale. Gli intermediari aziendali che utilizzano il marchio, potranno proporre appropriate campagne informative che possano garantire loro: maggiore visibilità; adeguati strumenti per migliorare il proprio modo di lavorare; adeguati strumenti per migliorare il proprio rapporto con clienti ed utenti che pretendono maggiori livelli di qualificazione professionale; la promozione dell'informazione sulla adozione di strumenti e procedure che garantiscano una migliore qualità del servizio offerto.

ART. 3 (BENEFICIARI)

L'uso del marchio è concesso a tutti gli associati UNINTERMEDIARI che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente regolamento. I beneficiari dell'uso del marchio sono Associati UNINTERMEDIARI.

ART. 4 (COMITATO DI CONTROLLO)

Al fine di garantire il corretto uso del marchio, è istituito il comitato di controllo formato dal Presidente UNINTERMEDIARI e altri due membri del Consiglio Direttivo.

ART. 5 (SANZIONI)

È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori depositati. Il marchio UNINTERMEDIARI



UNINTERMEDIARI

Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria

non può in alcun modo essere modificato, alterato o modificato nella sua forma grafica. A garanzia del corretto impiego del marchio, il comitato di controllo identifica le modalità di controllo e valuta le eventuali sanzioni. Tali sanzioni consistono nel richiamo, nella sospensione temporanea o risoluzione definitiva. Il comitato, inoltre, si riserva in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio di effettuare le necessarie forme di controllo. Il comitato, in caso di violazione del presente regolamento, può provvedere a richiamare l'associato o eventualmente a sospendere o a revocare la concessione dell'utilizzo del marchio e nei casi più gravi, fino ad esclusione dall'Associazione.

ART. 6 (ONERI)

L'uso del marchio è a titolo gratuito, in caso di sospensione o revoca dell'utilizzo o di recesso, il marchio non potrà più essere utilizzato senza ulteriore specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

ART. 7 (UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO)

L'utilizzazione del marchio è consentita soltanto ai soci in regola con le iscrizioni associative secondo quanto previsto dallo Statuto UNINTERMEDIARI. Il rispetto del Codice di Condotta Professionale degli associati UNINTERMEDIARI, è condizione fondamentale per il mantenimento della concessione di utilizzazione del marchio associativo.

ART. 8 (MODIFICA DEL MARCHIO)

La gestione del marchio è in capo ad UNINTERMEDIARI la quale si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune sia nella grafica sia nella denominazione.

ART. 9 (SANZIONE ECONOMICA)

La mancata cessazione dell'utilizzo del marchio a seguito di sospensione, risoluzione o recesso, comporta la sanzione pari ad € 2.000,00 (duemila), che l'intermediario aziendale che svolge l'attività o che non svolga l'attività espressamente accetta in sede di iscrizione all'associazione e ad ogni rinnovo della stessa.

Art. 10 (APPROVAZIONE)

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto e può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Direttivo su delibera dell'Assemblea degli Associati.